

Publicato il 23/02/2017

**N. 00047/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00071/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2017, proposto da:

Antonio Impagliazzo, Associazione Albergatori di Ventotene,
Michele Bernardo, Antonio Santomauro, rappresentati e difesi
dall'avvocato Renato Ciamarra, da intendersi domiciliati agli effetti
del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Ricci, da intendersi
domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della
sezione;

Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Tatarelli, da intendersi
domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della
sezione;

Acqualatina S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Ferrantini, Alfredo Zaza D'Aulisio, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. della Determinazione 3 agosto 2016, n. G08874 della Regione Lazio Direzione

Governo del Ciclo dei Rifiuti, pubblicata sul BURL n. 68 del 25.08.2016, a firma del

Direttore, Arch. Demetrio Carini, avente ad oggetto la "Procedura di valutazione

dell'Impatto Ambientale, ex art. 23, parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm., in merito al

progetto relativo alla - Realizzazione impianto di dissalazione per l'isola di Ventotene, nel

Comune di Ventotene, Provincia di Latina, in località porto nuovo, campo sportivo e varie vie

dell'isola di Ventotene - Registro elenco progetti n. 27/2016";

2. per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque

connesso, anche se non indicato e non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione,

i seguenti ulteriori atti e documenti, anche se non direttamente conosciuti:

a. Istanza del 19.07.16 con la quale la società Acqualatina spa ha trasmesso alla

Regione Lazio, Ufficio VIA, il progetto di "Realizzazione impianto di dissalazione per l'isola di Ventotene, nel Comune di Ventotene, Provincia di Latina, in località porto nuovo, campo sportivo e varie vie dell'isola di Ventotene", ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

b. Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di dissalazione per l'isola di Ventotene come definitivamente approvato con determinazione RG n. 1009 del 18.07.2013 all'esito della conferenza di servizi indetta dalla STO ATO 4 - Provincia di Latina;

c. Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 DPR 357/97 (Determinazione n. A02646 del 05.04.13 - Dipartimento Istituzionale e Territorio Regione Lazio);

d. Parere ASL - Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica (prot. asl_lt 2410/ AOO10/2013 del 29.01.2013);

e. Parere Provincia di Latina - Settore Ecologia e Ambiente (prot. n. 43994 del 23.05.2013);

f. Nulla Osta ARPA Lazio (prot. n. 0041228 del 23.05.16);

g. Nulla osta AMP/RNS - Area Marina Protetta - Riserva Naturale Statale "Isole di

Ventotene e Santostefano" (prot. n.1715 del 06.06.2013);

h. Parere Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali Direzione Regionale

Lazio (prot. MBAC-DR-LAZ-004-UFFPRO-001136831 del 31.05.2013);

l. Parere Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (prot. MBAC-SBA-LAZ-6193 del 28.05.2013);

J. Nulla Osta Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali (prot. n. 553463 del 18.12.2012).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Provincia di Latina e di Acqualatina S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che – salvi i necessari approfondimenti, da riservare alla fase di merito, delle eccezioni di inammissibilità sollevate dai resistenti - il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza in

quanto, anche se si convenisse con il rilievo della regione Lazio secondo cui l'impianto in contestazione non costituisce una industria chimica e quindi non è riconducibile alla previsione della lettera e) dell'allegato III al d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, la sua sottoposizione a v.i.a. appare giustificata dalla previsione del comma 5 dell'articolo 6 del medesimo d.lg.; quest'ultima disposizione, infatti, pare prescrivere la v.i.a. in termini generali per (tutti) i progetti che possano "avere impatti significativi e negativi sull'ambiente" (come avviene incontestatamente nella fattispecie all'esame in cui è la stessa Acqualatina che, consapevole della possibile incidenza negativa sull'ambiente marino dei residui del trattamento dell'acqua di mare, ha chiesto alla regione la v.i.a.);

Ritenuto che sussista il danno grave e irreparabile e che, comunque, nel bilanciamento degli opposti interessi, appare opportuno che il procedimento di v.i.a. sia riavviato nelle more della decisione in modo da ridurre al massimo i tempi per la realizzazione del progetto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia della Determinazione 3 agosto 2016, n. G08874 della Regione Lazio Direzione Governo del Ciclo dei Rifiuti; fissa la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 21 settembre 2017.

Condanna la regione Lazio al pagamento ai ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro mille, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Davide Soricelli

IL PRESIDENTE

Carlo Taglienti

IL SEGRETARIO